



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
- e-mail: bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
a.s 2023-2024**

Il giorno venerdì 22 dicembre 2023, nell'ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Edolo tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giacomina Andreoli e la parte sindacale viene sottoscritto il presente Contratto Integrativo di Istituto su quanto segue:

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II	CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
TITOLO III	ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
TITOLO IV	FORMAZIONE DEL PERSONALE
TITOLO V	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
TITOLO VI	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
TITOLO VII	CRITERI GENERALI RIPARTIZIONE RISORSE FIS AL PERSONALE DOCENTE E ATA
TITOLO VIII	ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FIS
TITOLO IX	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente contratto sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredato della relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A. e della relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per la prevista autorizzazione. Trascorsi trenta giorni, salvo rilievi degli organi di controllo, il presente contratto diventa esecutivo.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa GIACOMINA ANDREOLI

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

I componenti della RSU CHIAPPINI MONICA

ANTONIO GIULIO LAFFRANCHINI

VALERIO SALVETTI

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

CISL / SCUOLA

FLC / CGIL

FED. NAZ. GILDA / UNAMS

SNALS SCUOLA

UIL / SCUOLA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I- CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1 - Validità e durata

1. Il presente protocollo di intesa è sottoscritto dalla parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico e dalla parte sindacale, sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29.11.2007 e CCNL 19.04.2018, dal D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, dal D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dalla Legge n. 300 del 20/05/1970, dal D. Lgs.150 del 27.10.2009 e dall'art.2 c.19 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con legge 135/2012, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente protocollo d'intesa s'intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, qualora incompatibili.
3. Il presente protocollo d'intesa conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo in materia o fino alla richiesta di revisione presentata da una delle parti.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
6. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente protocollo alla bacheca sindacale della sede centrale alla pubblicazione sul sito web e albo on line della scuola, dandone comunicazione ai dipendenti dei singoli plessi entro cinque giorni dalla stipula.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

Art. 3 - Tempi e procedure per la stipula dei contratti integrativi

1. La contrattazione deve iniziare entro il **15 settembre** di ciascun anno scolastico (art.22 c.7 CCNL 2016-18). Entro tale data il Dirigente scolastico, la R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (di seguito OO.SS.) firmatarie del CCNL del Comparto Scuola concordano il calendario degli incontri nell'anno scolastico corrente, allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola del 19.04.2018 secondo la seguente scansione di massima:

a) nel mese di settembre

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
- adeguamento degli organici del personale;
- assegnazione di sede al personale;
- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;

b) nel mese di ottobre

- criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;

- criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche);

c) nel mese di novembre

- piano delle attività retribuite con il fondo di istituto;
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;

d) nel mese di febbraio

- proposte di formazione classi e organici di diritto;
2. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui al comma precedente possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

Art. 4 - Convocazioni e modalità di conduzione degli incontri

1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima.
2. Gli incontri sono convocati d'intesa tra il DS e la RSU e si svolgono in presenza e/o on-line a seguito dei provvedimenti delle competenti autorità che impediscono lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on-line può comunque essere adottata, previo accordo fra le parti.
3. Per ogni seduta verrà steso il verbale dell'incontro, che sarà firmato dalle parti.
4. Quanto definito e contrattato (anche per "moduli" o "parti" del contratto) nella seduta verrà firmato ogni volta dalle parti.

Art. 5 - Documentazione e Comunicazioni

1. Il Dirigente scolastico fornisce alla R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione.
2. I prospetti riepilogativi del fondo dell'Istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi, vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL e della R.S.U.
3. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, possono avvenire tramite uno dei seguenti mezzi: lettera, fonogramma, telegramma o posta elettronica.
4. I contratti stipulati saranno affissi all'albo dell'Istituto e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

Art. 6 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto (eventuale, se richiesto sulle materie all'art.22 c.8 CCNL 19.04.2018);
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica e verifica di attuazione del contratto.

Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 7 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 22 c. 4 lett. c);
- b. tutte le materie oggetto di confronto (art.22 c.8 lettera b)
- c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art.22 c.9 lett. b1)
- d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art.22 c.9 lett. b2)

il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 - Contrattazione

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso pre-

vedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 10 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. Secondo l'art.7 del CCNL 2016-18 i contratti devono contenere clausole circa i tempi, le modalità e le procedure di verifica di attuazione degli stessi.
2. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO II CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Capo I - DIRITTI SINDACALI

Art. 11 - Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dal vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente e dal Contratto Regionale vigente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. Il Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano trasmesse a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
5. L'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Per garantire la sorveglianza e la vigilanza, il Dirigente Scolastico utilizza i docenti non partecipanti anche con adattamenti dell'orario.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'apertura e/o la chiusura degli edifici scolastici:
ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali sarà garantita la permanenza in servizio di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico nella sede e, per ciascuna sede periferica, di un collaboratore scolastico.
Il Dirigente scolastico sceglie i nominativi tenendo dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità individuale
 - b. rotazione tra personale, tenendo conto dei contingenti formati in occasione di precedenti assemblee/scioperi
 - c. sorteggio

Art. 12 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di Unità Scolastica, la RSU si avvale di permessi giornalieri od orari. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ vigente.
2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno

scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie provinciali delle OO.SS. rappresentative e dalla R.S.U. di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere alcun altro adempimento per assentarsi.
4. I permessi sindacali sono comunicati formalmente al dirigente scolastico con un preavviso, di norma, di almeno 3 giorni.
5. La concessione si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Art. 13 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione convocando i componenti della parte sindacale, di norma con almeno cinque giorni di anticipo e si svolgono in presenza od. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente Scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
2. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
Il Dirigente scolastico fornisce per via telematica la relativa documentazione di volta in volta necessaria per la discussione con congruo anticipo, e comunque due giorni prima dell'incontro, salvo urgenze.
3. In particolare, fornisce la documentazione sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, in modo che le procedure previste del CCNL vigente siano concluse entro i termini indicati.
4. Negli incontri la delegazione di parte pubblica sarà costituita dal DS, che si avvarrà del supporto del DSGA; la delegazione sindacale dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle OOSS di categoria firmatarie del CCNL vigente.
5. Il calendario di massima degli incontri viene fissato nel primo incontro di contrattazione e tiene conto delle scadenze legate alle materie oggetto di contrattazione, indicate dal CCNL vigente, salvo richieste da entrambe le parti legate all'informativa preventiva o successiva.

Art. 14 - bacheca sindacale

1. Nella sede centrale e nei plessi, alla R.S.U ed alle OO.SS. rappresentative di cui all'art. 43 del D.L.vo n. 165 del 2001, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/1970.
2. La R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui al precedente comma, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
5. Sul sito della Scuola viene riservata un'area specifica per la bacheca sindacale.

Art. 15 - Agibilità sindacale

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola tramite lettera, fonogramma, telegramma, o posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del

CCNL del Comparto Scuola è consentito comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, e anche durante l'orario di servizio senza arrecare pregiudizio alla normale attività.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali all'interno della scuola, il dirigente scolastico, previo accordo con la R.S.U. e con i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, predispone idonee misure organizzative anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione, compresi gli accessi a Internet.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in aula magna, in orario da stabilirsi, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 16 - Accesso agli atti

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva di cui al citato CCNL.
2. Le OO. SS, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali, su espressa delega scritta degli interessati, da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui al comma precedente può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione scolastica.

Capo II - DIRITTO DI SCIOPERO

Art. 17 Contingente minimo

1. Dato atto che per espressa previsione di legge il settore istruzione costituisce servizio pubblico essenziale, le parti richiamano quanto sancito in materia di sciopero dalla Legge n. 146/1990, dalla Legge n. 83/2000, dal CCNI del 24 novembre 1999, dal CCNL scuola in caso di sciopero del personale ATA, nonché in ultimo dall'accordo nazionale ANIEF del 02/12/2020 e dal successivo protocollo stipulato tra l'I.C. Edolo e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela del diritto all'istruzione è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
 - a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
 - b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
 - c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alle organizzazioni della Scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti, solo per motivi eccezionali se la data non può essere differita.
3. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento delle prestazioni di cui al lett. a, comma precedente, è stato individuato un contingente minimo pari a n°1 assistente amministrativo e ad un collaboratore scolastico per ciascuno dei locali interessati.

È inoltre previsto che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nella quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non debbano comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.

Mentre gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

4. Per garantire il corretto assolvimento delle funzioni di cui alla lett. b, c. 2, del presente articolo è invece concordato un contingente minimo di collaboratori scolastici pari ad un'unità per ciascun plesso.
5. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui alla lett. c, c. 2, del presente articolo il contingente minimo previsto ammonta a n. 1 D.S.G.A. e/o n.1 assistente amministrativo.
6. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non può essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritativo può essere assunto dal dirigente scolastico nei confronti dei dipendenti, senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le OO.SS. provinciali e/o regionali firmatarie del CCNL Scuola.

Art. 17 bis – Partecipazione allo sciopero

1. In occasione di ciascun sciopero il Dirigente Scolastico invita tutto il personale a comunicare per iscritto, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 dall'accordo nazionale ANIEF del 02/12/2020.
2. Con preavviso di almeno cinque giorni prima rispetto all'inizio dello sciopero, l'istituzione scolastica comunica alle famiglie, con forme adeguate allo scopo, le informazioni di cui all'art. 3, c. 5, lett. a, b e c dell'accordo ANIEF di cui sopra (fra le quali, a titolo esemplificativo figurano: indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, elenco dei servizi che saranno comunque garantiti ed elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione).
3. Il Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica al personale interessato i nominativi inclusi nel contingente minimo di cui all'art 17 del presente contratto.
4. I soggetti individuati hanno diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la propria volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione, la quale è accordata solo nel caso sia possibile ed è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
5. Nell'individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
 - su base volontaria;
 - in mancanza di volontari, i soggetti individuati verranno scelti per ciascun plesso scolastico, su rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.
6. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi sono computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero pur essendo esclusi dalle trattenute stipendiali.
7. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione
8. Il dipendente che non aderisce allo sciopero non può prestare un orario di lavoro superiore a quello giornaliero, ma gli può essere chiesto il cambio del turno di servizio.
9. I docenti che hanno preso visione dello sciopero, ma non hanno comunicato l'adesione saranno considerati in sciopero se non presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio del loro orario di servizio.

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 18- Informazione e formazione

1. Il Dirigente Scolastico si attiva per assicurare a tutti i dipendenti l'informazione in materia di

- sicurezza.
2. È favorita la partecipazione del personale alle iniziative di formazione organizzate sul territorio a cura dell'Amministrazione Scolastica.
 3. È dovere del dipendente partecipare alla formazione obbligatoria.

Art. 19 – Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
 - c) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - d) collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
 - e) frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
 - f) accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza
2. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel servizio di prevenzione e protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza, costituiscono un diritto-dovere del singolo lavoratore.
Il RSPP è coadiuvato da responsabili interni, ai quali compete la funzione di controllo quotidiano e coordinamento con un compenso forfettario a carico del fondo dell'Istituzione Scolastica. È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicitate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione, sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.
3. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati hanno diritto a:
 - a) essere informati in modo generale e specifico;
 - b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
 - c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
 - d) all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
 - e) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Art. 20 – a. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Nell'unità scolastica la RSU ha designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella persona del Sig.ra Stefanini Gabriella (ATA), non individuato tra i suoi membri, ma designato tra i lavoratori della scuola che è già stata formata dall'istituzione scolastica.
2. Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono disciplinate nell' art. 47 del D.Lgs 81/2008.
3. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni il Rappresentante per la Sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, può utilizzare appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue.

Art.20 – b. Le figure sensibili

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il Servizio di Prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo la dimensione della Scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio. Per ogni sede scolastica sono individuate a cura del Dirigente Scolastico le seguenti figure previste dal D. Lgs. N. 81/2008 (ex D. Lgs 626/1994):
 - RSPP Responsabile Servizio Prevenzione designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D. lgs n. 81/2008;
 - Medico del lavoro;
 - Preposti;
 - Addetti incaricati del coordinamento operazione evacuazione, individuati nei preposti;
 - Addetti alla prevenzione incendio;
 - Addetti al 1° soccorso e gestione cassetta 1° soccorso.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze e saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola attraverso specifico corso con il rilascio di attestato valido ai fini del D. Lgs n. 81/2008.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008.

TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 21 - Permessi per l'aggiornamento

1. In ogni sede il personale, a domanda, può partecipare contemporaneamente ad iniziative proposte dall'U.S.P., dall'U.S.R., dal M.I.U.R., dalle scuole in rete, dallo stesso Collegio docenti dell'Istituto, in numero tale da garantire il funzionamento delle scuole, assicurando la partecipazione di tutto il personale, in presenza di più proposte che si succedono.

Per il personale docente

2. Le attività formative del personale docente, ordinariamente, **al di fuori dell'orario di insegnamento** sono organizzate nel rispetto delle seguenti priorità:
 - inserite nel Piano Annuale dell'Istituto sulla formazione;
 - promosse dall'amministrazione centrale o periferica;
 - realizzate in autoaggiornamento ai sensi dell'art. 65 del CCNL vigente.
3. La partecipazione a percorsi formativi **durante l'orario di lavoro** deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico e, in presenza di più richieste, sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza tra la materia di insegnamento e il percorso formativo;
 - in caso di pluralità di domande precedenza a chi rimarrà nella scuola;
 - disponibilità ad agevolare l'organizzazione delle sostituzioni con presentazione di una proposta di cambio di orario;
 - criterio della rotazione;Tale formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
4. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.

Per il personale ATA

5. Le attività formative del personale ATA durante l'orario di lavoro saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - inserite nel Piano Annuale dell'Istituto;
 - promosse dall'amministrazione centrale o periferica, anche in modalità e-learning.
6. In presenza di più richieste di partecipazione, durante l'orario di lavoro, per lo stesso corso saranno concesse autorizzazioni a non più di due partecipanti per profilo di appartenenza in base ai criteri della titolarità dell'istituto e della rotazione.

La formazione in presenza a percorsi di formazione autorizzati, al di fuori dell'orario di servizio, viene riconosciuta come servizio prestato, pertanto va recuperato nei modi previsti dal presente contratto; le ore di formazione on line sul posto di lavoro, pianificate con il DSGA, non danno diritto al recupero.

TITOLO V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Supplenze brevi

1. I docenti si rendono disponibili su base volontaria per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo (nel caso di assenze di altre risorse: potenziato) per permettere la sostituzione dei colleghi assenti fino alla nomina di un supplente.
2. L'ora di supplenza si configura come attività di effettivo insegnamento e non di semplice vigilanza.
3. L'utilizzo delle ore eccedenti deve essere economizzato e ad esso si deve attingere solo dopo aver impiegato tutte le risorse dell'organico potenziato a disposizione non impegnato in attività programmate.
4. L'eventuale completamento dell'orario d'obbligo è finalizzato prioritariamente ad attività didattiche e per la sostituzione dei colleghi assenti.
5. Viene previsto nell'ambito del contratto integrativo un "Accordo di Solidarietà per le Sostituzioni"(A.S.S.).
6. L'utilizzo delle ore dell'"Accordo di Solidarietà per le Sostituzioni (A.S.S.)", quando possibile, deve essere comunicato all'interessato preventivamente, almeno un giorno prima.
7. Nell' A.S.S. confluiscono anche le ore individuali di strumento (prime e ultime ore non effettuate per assenza preannunciata degli alunni).
8. Il Dirigente scolastico, o un suo delegato (generalmente il referente di plesso), assegna le sostituzioni interne secondo le modalità concordate in Collegio Docenti (in caso di urgenza anche telefonicamente), seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, il seguente ordine, fermo restando l'utilizzo prioritario del personale che deve completare l'orario d'obbligo o che deve recuperare ore:
 - a. assegnazione a docenti in compresenza nella stessa classe;
 - b. assegnazione a docenti che debbano recuperare ore non effettuate o di permesso;
 - c. assegnazione a docenti della medesima classe;
 - d. assegnazione a docenti della medesima materia;
 - e. assegnazione ad altri docenti che abbiano segnalato la disponibilità.

Art. 23 – Altre prestazioni aggiuntive del personale docente per attività connesse con progetti nazionali ed europei (PON – PNRR – Altro)

1. Il personale docente potrà effettuare prestazioni aggiuntive, su base volontaria e su individuazione del Dirigente dopo regolare selezione tra le candidature presentate in risposta all'indizione di bandi dedicati, per il supporto e l'attuazione di attività didattiche connesse con progetti nazionali ed europei.
2. L'individuazione del personale impegnato a tale scopo avverrà dunque sulla base di regolari procedure di selezione a seguito di bandi che indichino in maniera analitica le prestazioni richieste, i tempi e le modalità di svolgimento e la sede di attuazione.
3. I compensi attribuibili per le prestazioni di cui sopra saranno definiti sulla base della specifica normativa di accompagnamento ai progetti nazionali ed europei.

Art. 24 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica valutazione delle esigenze per garantire il servizio in tutti i plessi dell'Istituzione scolastica.
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna (a partire dall'ultimo in graduatoria)

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa retribuita a livello forfettario con il fondo d'Istituto, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Si riconosce l'intensificazione del lavoro al personale utilizzato a scavalco su due plessi.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL vigente.

Art. 24 bis – Altre prestazioni aggiuntive del personale ATA per attività connesse con progetti nazionali ed europei (PON – PNRR – Altro)

1. Il personale ATA potrà effettuare prestazioni aggiuntive, su base volontaria e su individuazione del Dirigente dopo regolare selezione tra le candidature presentate in risposta all'indicazione di bandi dedicati, per il supporto e l'attuazione di attività didattiche connesse con progetti nazionali ed europei.
2. L'individuazione del personale impegnato a tale scopo avverrà dunque sulla base delle dichiarazioni di disponibilità espresse dal personale e/o sulla base di regolari procedure di selezione a seguito di bandi che indichino in maniera analitica le prestazioni richieste, i tempi e le modalità di svolgimento e la sede di attuazione.
3. I compensi attribuibili per le prestazioni di cui sopra saranno definiti sulla base della specifica normativa di accompagnamento ai progetti nazionali ed europei o, in assenza di indicazioni in tal senso, sulla base dei compensi previsti dal vigente CCNL in materia, ai sensi dell'art.45 c. 1 del D. Lgs.165/2001.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

Art. 25 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore

- Per l'anno scolastico 2022-2023, in alcune sedi dell'Istituto, si registrano le condizioni previste che consentono la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, fino al termine dell'attività didattica (30 giugno), per alcuni plessi.
Infatti l'art. 55 CCNL scuola/2007 stabilisce che *“Destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è il personale Ata adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:*
 - a) *istituzioni scolastiche educative;*
 - b) *istituzioni con annesse aziende agrarie;*
 - c) *scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni la settimana”.*
- È escluso il personale in regime di part-time o con orario di lavoro non articolato su turni, salvo che gli orari non comportino significative oscillazioni.
- Si terrà conto anche dei periodi di assenza.

- Personale avente diritto alla riduzione:

Sede/plesso	Presenza apertura superiore alle 10h per almeno 3 gg./settimana	Personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolti in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni	Diritto alla riduzione
Secondaria Edolo	Sì (07:15-18-30 5 gg)	Sì	Sì
Scuola Primaria Edolo	No	No	No
Scuola Infanzia Edolo	Sì (07:15-17:30 3gg) (07:15-18:00 2gg)	Sì	Sì
Scuola Primaria Sonico	No	Sì	No
Scuola Primaria Monno	No	No	No

Scuola Primaria Malonno	No	No	No
Scuola Primaria Corteno	No	Sì	No
Secondaria Malonno	No	No	No
Secondaria Corteno Golgi	No	No	No
Scuola Infanzia Corteno Golgi	No	Sì	No
Scuola Infanzia Sonico	No	No	No
Segreteria (AA)	No	Sì	No

Art. 25 bis- Recupero prefestivi Personale ATA

Viene precisato che le ore di recupero delle giornate prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2023-2024 verranno impiegate nel modo seguente:

1. Necessità dell'Amministrazione: recupero ore straordinarie, sostituzione colleghi assenti nell'Istituto Comprensivo di Edolo.
2. Rimodulazione dell'orario di servizio nei mesi di luglio e agosto secondo criteri concordati con il Dirigente in ragione degli orari di apertura della sede principale.

Art. 26 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 26 bis - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO VII

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 27 - Il Fondo dell'Istituzione scolastica, assegnato alla scuola dal MIUR, viene utilizzato per finanziare il maggiore impegno dei docenti destinato ad attività finalizzate a:

- a) Collaborazione con il Dirigente Scolastico
- b) Incarichi di Coordinamento (presidenti, segretari, coordinatori di classe, modulo, sede, dipartimenti)
- c) Incarichi specifici legati alla gestione della sicurezza
- d) Referenze e responsabilità di aree in ambiti vari
- e) Gruppi di lavoro/Commissioni/Dipartimenti funzionali all'organizzazione ed all'erogazione del servizio scolastico
- f) Specifici progetti in attuazione del P.T.O.F
- g) Attività di insegnamento previste in orario aggiuntivo previamente autorizzate
- h) Flessibilità organizzativa - didattica

Art. 28 - Il finanziamento di cui ai punti a), b), c), d), e), h) avviene in misura forfettaria, mentre per i punti f) e g) avviene sulla base di un tetto massimo coerentemente con la programmazione dei tempi di impegno previsti e con liquidazione successiva relativa all'impegno effettuato e documentato.

- Art. 29** - La retribuzione forfetaria viene stabilita sulla base di un ipotetico carico di lavoro quantificato in un numero di ore determinato dagli elementi, di "responsabilità, complessità e tempo richiesto". Il compenso per i collaboratori del Dirigente Scolastico viene definito sulla base degli impegni orari e delle deleghe nella gestione dell'istituzione scolastica.
- Art. 30** - Le attività di cui all'art.27 punti d) e e) sono dettate annualmente dalle esigenze individuate dal Dirigente Scolastico sulla base di motivazioni didattico - organizzative e dal Collegio dei Docenti.
- Art. 31** - Il finanziamento di cui all'art. 27 non può eccedere la cifra del fondo di Istituto previsto per il personale docente.
- Art. 33** - Il Dirigente Scolastico assegna gli incarichi, di cui all'art. 27 punti a), b), c), d), e), h) ai docenti secondo i seguenti criteri:
- capacità relazionali, comunicative e organizzative;
 - competenze culturali;
 - esperienza relativa alla natura dell'incarico.
- Art. 33** - Relativamente ai punti a) e b) dell'art. 27 il Dirigente Scolastico nella scelta dei collaboratori e nella designazione dei coordinatori e segretari dei Consigli di classe, inter-classe, intersezione procede come da norma (D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 25 e D. Lgs.16 aprile 1994, n. 297, art. 5, comma 8) su autonoma decisione, tenuto conto delle competenze ed esperienze professionali. Per quanto riguarda l'incarico di coordinatore e di segretario, qualora si verifichi la necessità del doppio incarico, si procederà, se possibile, con turnazione annuale.
- Art. 34** - Ogni incarico di cui all'art. 27 viene preceduto da una lettera d'incarico che indica il tipo di attività e gli impegni conseguenti, il compenso forfetario o orario, il periodo di svolgimento dell'attività e le modalità di certificazione dell'attività. Non possono essere modificati, dopo la contrattazione, nel corso delle attività né la tipologia dell'attività stessa né il compenso previsto, se forfetario. Se il compenso invece è orario non può essere superato il tetto previsto. Relativamente ai punti f) e g) saranno liquidate le ore effettivamente svolte che saranno documentate su apposito registro. Sarà cura del Dirigente Scolastico verificare affinché la prestazione sia coerente con la natura dell'incarico.
- Art. 35** - Sia la proposta dei compensi sia la tipologia degli incarichi di cui all'art. 27 saranno oggetto di contrattazione annuale con tabelle allegate che rispecchiano la compatibilità economica recepita nel Programma Annuale. Le suddette tabelle, saranno sottoscritte dalle parti. La liquidazione avverrà dando anche informazione alla RSU.
- Art. 36** - Le attività aggiuntive di insegnamento dei docenti possono essere riferite a corsi di recupero/potenziamento strutturati per alunni della propria classe o di più classi e ad integrazioni curricolari e/o extracurricolari come arricchimento del P.T.O.F.
- Art. 37** - Il punto f) dell'art. 27 trova il suo luogo di elaborazione in sede di progettazione del Collegio dei Docenti. L'organo collegiale definisce i progetti annuali sulla base del P.T.O.F. e di esigenze rilevate sul territorio. Indica le finalità e la tipologia delle iniziative, identificando anche l'eventuale impegno orario di progettazione. I progetti oltre ad essere coerenti con il P.T.O.F. dovranno coinvolgere il più alto numero possibile di alunni. Il Dirigente Scolastico assegna l'incarico sulle disponibilità dichiarate e tenendo conto dell'esperienza professionale maturata, nonché delle indicazioni del Collegio dei docenti.
- Art. 38** - Il finanziamento dei Progetti è dato dal Fondo dell'Istituzione Scolastica, dai fondi PON, dai fondi PNRR, dai finanziamenti dei Comuni e da altre risorse provenienti dal programma annuale della scuola.
- Art. 39** - Le Funzioni Strumentali sono individuate ai sensi del CCNL vigente. I compensi sono fissati

sulla base della complessità delle funzioni individuate e dei compiti dettagliatamente assegnati come da attribuzione del Dirigente Scolastico. Le funzioni strumentali per l'a.s. 2023/2024 sono:

- PTOF – CURRICOLO D'ISTITUTO
- INCLUSIONE
- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA CITTADINANZA
- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Art. 40 - La quota prevista per retribuire la flessibilità organizzativa e didattica del CCNL vigente viene utilizzata per riconoscere i seguenti maggiori impegni del personale docente della scuola dell'infanzia:

- a) disponibilità a svolgere ore eccedenti
- b) disponibilità cambio turno

Art. 41 - Il Fondo dell'istituzione scolastica verrà altresì utilizzato per finanziare il maggiore impegno del personale ATA (intensificazioni e prestazioni aggiuntive). Le attività aggiuntive del personale ATA sono quelle previste dal CCNL vigente

Art. 42 - Il Fondo d'Istituto verrà ripartito tra i docenti e ATA e tra i vari ordini di scuola proporzionalmente al numero degli addetti.

TITOLO VIII

ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premesso che:

1. tutto il personale docente ed ATA concorre alla realizzazione dei progetti e delle attività svolte anche oltre l'orario d'obbligo pur con le diverse professionalità e secondo il piano organizzativo delle attività medesime;
2. le attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento del personale docente e le prestazioni aggiuntive del personale ATA, sono quelle previste dal CCNL vigente
3. Il CCNL ha stabilito i nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica;
4. la sequenza contrattuale del personale ATA, ha previsto a carico del fondo di istituto la parte variabile dell'indennità del DSGA;
5. il MIUR, visto il numero degli alunni, l'organico di diritto costituito da n. 92 posti in organico di diritto del personale docente, da n. 26 posti del personale ATA e da n. 10 punti di erogazione, con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 ha assegnato all'Istituto per il periodo settembre 2023 / agosto 2024 per il miglioramento dell'offerta formativa le seguenti risorse (lordo dipendente):

a) FIS	€ 47.596,97
b) Funzioni Strumentali	€ 3.997,90
c) Incarichi specifici ATA	€ 2.953,07
d) ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.304,61
e) attività complementari di educazione fisica	€ 1.025,59
f) aree a rischio	€ 927,43
g) Fondo valorizzazione personale scolastico	€ 14.622,74
6. Residuano altresì giacenze pari a € 2.547,62, da economie su F.I.S.

Art.43 - IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA viene così determinato:

Si veda **allegato 1** (MOF 2023-2024)

La ripartizione delle risorse ammontanti ad € 45.854,59 viene effettuata nella percentuale del 78% per il personale docente (€ 35.766,58) e del 22% per il personale ATA (€ 10.088,01).

Le risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate come di seguito indicato:

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE

A. Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) (Allegato 2 parte A)

Le risorse convenute dalle parti per remunerare tali attività funzionali all'insegnamento ammontano ad € 42.629,00.

B. Progetti Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) (Allegato 2 parte B)

Per quanto riguarda i progetti per iniziative rientranti nelle attività curricolari verranno riconosciute solo le attività di insegnamento aggiuntive agli obblighi di servizio regolarmente dichiarate e documentate su apposita modulistica. Per quanto riguarda i progetti extra curricolari di potenziamento dell'offerta formativa e di recupero anch'essi verranno riconosciuti sulla base regolarmente dichiarate e documentate su apposita modulistica.

Le parti concordano la somma di € 4.543,00 al fine di remunerare gli incarichi derivanti da tali progetti sui diversi ordini di scuola.

FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

si veda Allegato 2 – Funzioni strumentali

Le parti a fronte di un'assegnazione per l'a.s. 2023/2024 di € 3.997,90 concordano la destinazione di € 3.997,90 come da Allegato 2.

si veda Allegato 2 – Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)

Le parti a fronte di un'assegnazione per l'a.s. 2023/2024 di € 1.025,59 concordano la destinazione di € 1.025,59 come da Allegato 2.

si veda Allegato 2 – Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)

Le parti a fronte di un'assegnazione per l'a.s. 2023/2024 di € 927,43 concordano la destinazione di € 927,43 come da Allegato 2.

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE ATA PER LE ATTIVITÀ previste dal CCNL vigente

Al personale ATA sono riconosciute le prestazioni aggiuntive, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia.

COLLABORATORI SCOLASTICI: responsabilità per vigilanza sugli alunni e portatori di handicap, incarichi finalizzati alla sicurezza e al pronto soccorso, intensificazione per progetti PTOF, intensificazione per mensa e accoglienza, supporto alla gestione della sicurezza, flessibilità per servizio su più plessi.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: maggiori carichi di lavoro conseguenti a nuove incombenze amministrative, maggiori carichi per particolari pratiche e progetti, intensificazione per organizzazione e gestione delle aree.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: indennità di direzione € 4.290,00

La spesa complessiva per le prestazioni aggiuntive del personale ATA (assistenti amministrativi + collaboratori scolastici) ammonta a € 10.088,01 FIS, alla quale è aggiunto il 22% (€ 3.217,00) della quota totale "valorizzazione del personale scolastico – come da art. 42bis".

si veda Allegato 3

INCARICHI SPECIFICI ATA - Compensi previsti dal CCNL

Il MIUR assegna le risorse per gli incarichi specifici del personale ATA (escluso il DSGA).

Per il personale che assume responsabilità ulteriori oltre le mansioni e i compiti previsti dal profilo professionale, per l'assunzione di compiti di particolare responsabilità, rischi o disagio, per il personale dell'area A collaboratori scolastici per l'assolvimento di compiti legati alla assistenza alla persona, alla assistenza all'handicap e al pronto soccorso.

In applicazione dell'accordo nazionale del 20.10.2008, dell'art. 7 del CCNL 2004/2005 e della sequenza contrattuale del 25.7.2008, il personale beneficiario delle posizioni economiche di cui all'articolo suddetto, non ha diritto all'assegnazione degli incarichi specifici.

ALTRI FONDI PERSONALE ATA

Convenzioni coi Comuni relative alla sorveglianza degli alunni da parte dei Collaboratori Scolastici:

1. Convenzione Comune Malonno per sorveglianza alunni pre-post Scuola a.s. 2023/2024, € 2.000,00 (omnicomprensivi);
2. Convenzione Comune di Corteno Golgi per sorveglianza alunni pre-post Scuola a.s. 2023/2024, € 1.800,00 (omnicomprensivi);
3. Convenzione Comune di Edolo per intensificazione pulizia aule-mensa a.s. 2023/2024, € 1.800,00 (omnicomprensivi).

Tali fondi verranno assegnati sulla base dei criteri stabiliti in contrattazione da coloro che svolgono il proprio servizio nei plessi interessati.

Art. 44 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE A.S. 2022-2023

Tenendo conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019, che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale scolastico, pari ad € 14.622,74 per l'a.s. 2023/2024, già confluite nel fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione, si stabilisce che le stesse siano così assegnate:

- il 22% alla valorizzazione del personale ATA, pari ad € 3.217,00, l'importo confluirà nel Mof nella quota parte destinato al personale ATA da incentivare;
- il 78% destinato alla valorizzazione dei docenti, pari a € 11.405,74 verrà fatto confluire nel Mof con la finalità di completare la copertura delle attività da incentivare.

Art. 45 - COMPATIBILITÀ ECONOMICA E MODALITÀ DI INCARICO

La spesa complessiva dei compensi ed indennità correlati alle attività, ai progetti e agli incarichi non può superare in alcun modo i vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali, regionali, provinciali e dal bilancio.

Per tutte le attività aggiuntive di cui al presente contratto il Dirigente Scolastico emetterà formale provvedimento nel quale devono essere specificate:

- a) tipo di attività da svolgere;
- b) il compenso spettante ed i termini di pagamento;
- c) modalità di certificazione dell'attività svolta.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.46 – NATURA DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

I trattamenti economici accessori, previsti nel presente Contratto Integrativo di Istituto, sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico e, pertanto, la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese dal personale.

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti

Art. 47 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

I budget assegnati ai Progetti e alle attività dovranno essere assolutamente rispettati. Potranno essere integrati solo previa nomina del Dirigente Scolastico verificata la disponibilità finanziaria e sentita la componente Sindacale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 48 – DISPOSIZIONE FINALE

Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente contratto integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.

Edolo, 22 dicembre 2023

Letto e sottoscritto

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa GIACOMINA ANDREOLI

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

I componenti della RSU

CHIAPPINI MONICA

ANTONIO GIULIO LAFFRANCHINI.....

VALERIO SALVETTI.....

Il rappresentante delle Organizzazioni Sindacali

CISL / SCUOLA

FLC / CGIL

FED. NAZ. GILDA / UNAMS

SNALS SCUOLA

UIL/SCUOLA

Inserire i dati nelle celle verdi

Istituto Comprensivo Edolo

MOF 2023/2024			A.S. 2023/24	Economie	TOTALE GENERALE
FIS			47.596,97	2547,62	50.144,59
Funzioni Strumentali			3.997,90		3.997,90
Incarichi specifici ATA			2.953,07		2.953,07
Area a rischio			927,43		927,43
			55.475,37	2.547,62	58.022,99
Ore eccedenti			2.304,61	-	2.304,61
Attività complementari EF			1.025,59		1.025,59
Valorizzazione			14.622,74		14.622,74
PG6	-	-	17.952,94	-	17.952,94
Totale MOF 2021/22	-	-	73.428,31	2.547,62	75.975,93

VALORIZZAZIONE	QUOTA DOCENTI	QUOTA ATA
14.622,74	11.405,74	3.217,00

solo F.I.S.		LORDO dip.	CDI: Ipotesi di riparto FIS	Quote	Importi	+Funz. +Inc.Ata	NUOVO FIS ATA CON VALORIZZAZIONE SENZA INCARICHI SPECIFICI	11.405,74
DSGA e sostituto DSGA	FIS + Economie CU	50.144,59	Docenti	78,00%	35.766,58	39.764,48	47.172,32	
	Ind. di Direzione	4.290,00	ATA	22,00%	10.088,01	13.041,08	13.305,01	
	FIS + Economie CU	45.854,59	Fondo di riserva	0,00%	-	-	-	
	FIS: Somma disponibile per contrattazione		Totale	100,00%	45.854,59	52.805,56		

vengono qualificate come **istituzioni con particolari complessità:**

- Istituti comprensivi
- Istituti di istruzione secondaria di II grado
- Sezioni carcerarie, sezioni ospedaliere anche costituite in CPIA
- CTP
- Corsi serali
- Convitti ed educandi

Indennità di Direzione DSGA		Quota per unità di personale a TI	
Determinazione parte variabile a carico FIS		Lordo dipendente	30,00
Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008		Organico dell'Autonomia	118
TOTALE ID DSGA per organico di diritto Docenti e Ata			3.540,00
Parametri aggiuntivi ID DSGA - Tab. 9 (Intesa ATA 25/08/2008)			750
Totale ID DSGA (quota variabile) - Lordo dipendente			4.290,00
ID DSGA - Quota Fissa	1750	Differenziale quota fissa spettante al sostituto	
CIA dell'AA sostituto	774	gg di sostituzione calcolati	-

Allegato 3

INCARICHI 2023/24 - Collaboratori Scolastici																					
PLESSO	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)																		Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
	SUPPORTO SICUREZZA-PRIMO SOCCORSO-ANTINCENDIO-DAE	NUMERO LAVORATORI	INTENSIFICAZIONE PERSONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ IMPEGNATIVE	NUMERO LAVORATORI	ASSISTENZA ENTRATA/USCITA ALUNNI	NUMERO LAVORATORI	MENSA	NUMERO LAVORATORI	DISPONIBILITÀ OLTRE ORARIO (SEDE)	NUMERO LAVORATORI	INTENSIFICAZIONE PER SCAVALCO SU PIÙ PLESSI	NUMERO LAVORATORI	PROGETTO ACCOGLIENZA-OSPITALITÀ	NUMERO LAVORATORI	INTENSIFICAZIONE PULIZIA GIOCHI E STRUTTURE	NUMERO LAVORATORI	CONSEGNETARI BENIMAGAZZINO	NUMERO LAVORATORI	ASSISTENZA ALUNNI H. o/o in DIFFICOLTÀ	NUMERO LAVORATORI	TOTALE €
Istituto Comprensivo	412,5	1																			412,50 €
Secondaria Edolo	275	2	412,5	3	412,5	3		687,5	3	137,5	1	412,5	3	412,5	3	137,5	1	577,5	3		3.465,00 €
Secondaria Corteno	137,5	1			110	1						82,5	1	137,5	1	82,5	1				550,00 €
Secondaria Malonno	137,5	1			220	2						82,5	1	220	2	82,5	1	385	2		1.127,50 €
Primaria Edolo	275	2			412,5	3	412,5	3						330	3	137,5	1	495	3		2.062,50 €
Primaria Corteno	68,75	1			110	1	110	1						137,5	1	55					481,25 €
Primaria Malonno	137,5	1			247,5	3	412,5	3						220	3	55	1	82,5	3		1.155,00 €
Primaria Sonico	68,75	1			110	1	110	1						137,5	1	55	1	165	1		646,25 €
Infanzia Edolo	137,5	1			165	3	192,5	3						412,5	3	82,5	1	247,5	3		1.237,50 €
Infanzia Corteno	137,5	1			110	2	110	2						275	2	55	1				687,50 €
Infanzia Sonico	137,5	1			82,5	1	82,5	1						165	1	55	1				522,50 €
TOTALI	1925	13	412,5	3	1980	20	1430	14	687,5	3	137,5	1	577,5	5	2447,5	20	797,5	9	1952,5	15	12.347,50 €

10.088,01	FIS ATA
3.217,00	VM
13.305,01	TOTALE PARZIALE
2.953,07	IS ATA
16.258,08	FIS+VAL+ IS

cs 12.356,14
aa 3.901,94

INCARICHI 2023/24 - Assistenti Amministrativi																				
PLESSO	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)																		Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b)	
	COORDINAMENTO AREE: PERSONALE ATA, PERSONALE DOCENTE, ALUNNI, AFFARI GENERALI, ACQUISTI	NUMERO LAVORATORI	GESTIONE SICUREZZA	NUMERO LAVORATORI	GESTIONE MASTERCOM	NUMERO LAVORATORI	CONTROLLI PER NUOVE ASSUNZIONI, GRADUATORIE	NUMERO LAVORATORI	SUPPORTO E FORMAZIONE AREE	NUMERO LAVORATORI	EVENTUALE CARICO DI LAVORO PER ISCRIZIONE E GESTIONE DIDATTICA	NUMERO LAVORATORI	GESTIONE ARCHIVIO A CQUISITO	NUMERO LAVORATORI	SUPPORTO A SCADENZE URGENTI	NUMERO LAVORATORI	PASSWEB E GESTIONE PENSIONI	NUMERO LAVORATORI	TOTALE €	
Istituto Comprensivo	1914	8	159,5	1	159,5	2	255,2	2	478,5	1	319	2	159,5	1	159,5	3	287,1	2		
TOTALI	1914	8	159,5	1	159,5	2	255,2	2	478,5	1	319	2	159,5	1	159,5	3	287,1	2		3.891,80 €

ECONOMIE IS ATA (CS) € 8,64 IS ATA (AA) € 10,14 AR. RISCH. € 3,43 FIS DOCENTI € 0,32	22,53 €
--	---------